

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Questa **proposta di legge**, approvata ora dalla Camera dopo che il Senato lo aveva fatto il 14 dicembre scorso, **riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale**, attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali ([d.lgs. n. 42 del 2004](#)), **inserendole nel Codice penale**.

L'obiettivo della proposta di legge, che già fu approvata in prima lettura dalla Camera il 18 ottobre 2018, è quello di operare una profonda riforma della materia e di arrivare ad un tendenziale **inasprimento del trattamento sanzionatorio**. Si compone di **sette articoli**, attraverso i quali: si collocano nel Codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra Codice penale e Codice dei beni culturali; si introducono nuove fattispecie di reato; si innalzano le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali secondo cui il patrimonio culturale e paesaggistico ha bisogno di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; si introducono aggravanti quando oggetto di reati comuni siano appunto beni culturali.

Peraltro, nel riformare i reati contro il patrimonio culturale si tiene conto degli obblighi che abbiamo assunto con la firma a Nicosia, il 19 maggio 2017, della **Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali**, che entrerà **in vigore il 1° aprile 2022** e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte a danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti, la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.

Proprio facendo riferimento anche alla Convenzione, nella **relazione** alla proposta di legge, presentata da **Dario Franceschini** e **Andrea Orlando**, si sottolinea che questo intervento serve a “dare tutela a valori importantissimi per la nostra comunità nazionale, il nostro vastissimo patrimonio culturale ed artistico, beni che sono asset strategici per il nostro Paese e che hanno valore per l'intera umanità” e ci pone “all'avanguardia nella tutela dei beni culturali ed artistici, sia sul fronte della normativa interna che nell'adeguamento a quanto previsto dalle convenzioni internazionali”.

Posto che l'art. 6 e l'art. 7 riguardano rispettivamente clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore, vediamo **sinteticamente i contenuti della riforma**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" Orlando e Franceschini (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) [AC 893-B](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla II Commissione Giustizia

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE INSERITI NEL CODICE PENALE (ART. 1)

Si **interviene sull'art. 240-bis del Codice penale** ampliando, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la cosiddetta **confisca allargata**, vale a dire la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.

Si **inserisce nel libro II del Codice penale**, dedicato ai delitti, il **titolo VIII-bis**, rubricato "**Dei delitti contro il patrimonio culturale**", composto da **17 nuovi articoli** (da 518-bis a 518-undevicies). In particolare, per dare un quadro generale:

si punisce il **furto di beni culturali** con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro, prevedendo tra le altre cose circostanze aggravanti – con la pena della reclusione che va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro – nel caso in cui i beni rubati appartengano allo Stato o il fatto sia commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca (art. 518-bis);

si punisce l'**appropriazione indebita di beni culturali** – e cioè chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso – con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro (art. 518-ter);

si punisce la **ricettazione di beni culturali** con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 1.032 a 15.000 euro, prevedendo un aumento di pena quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione (art. 518-quater);

si punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro l'**impiego di beni culturali provenienti da delitto**, che riguarda chiunque, salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies);

si punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il **riciclaggio di beni culturali** (art. 518-sexies);

si punisce l'**autoriciclaggio di beni culturali** – escludendo le condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale – con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro (art. 518-*septies*);

si punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la **falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**, vale a dire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza (art. 518-*octies*);

si puniscono le **violazioni in materia di alienazione di beni culturali** con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro (art. 518-*novies*);

si punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l'**importazione illecita di beni culturali**, cioè la condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale (art. 518-*decies*);

si punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro l'**uscita e l'esportazione illecite di beni culturali**, quindi chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (art. 518-*undecies*);

si puniscono, con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro, **distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**, mentre chi imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.500 a 10.000 euro (art. 518-*duodecies*);

si puniscono con la reclusione da 10 a 16 anni la **devastazione** e il **saccheggio di beni culturali** (art. 518-*terdecies*),

si punisce con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro la **contraffazione di opere d'arte** (art. 518-*quaterdecies*), mentre si **esclude la punibilità** a titolo di contraffazione di colui che produce, detiene, vende o diffonde opere, copie o imitazioni **dichiarando espressamente** la loro **non autenticità** (art. 518-*quingiesdecies*);

si prevedono **circostanze aggravanti**, con la pena aumentata da un terzo alla metà, se i delitti contro il patrimonio culturale causano un danno di rilevante gravità o sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, casi in cui si applica inoltre la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte (art. 518-*sexiesdecies*);

si prevedono invece **circostanze attenuanti** quando uno dei reati contro il patrimonio culturale: provochi un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità, casi in cui la pena è diminuita di un terzo; sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o

fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto, casi in cui la pena è diminuita da un terzo a due terzi (art. 518-*septiesdecies*);

si prevede la **confisca penale obbligatoria** delle cose indicate all'art. 518-*undecies* che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato stesso, e anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento (art. 518-*duodevicies*);

si prevede l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai **fatti commessi all'estero** in danno del patrimonio culturale nazionale (art. 518-*undevicies*).

Infine si inserisce nel Codice penale, al di fuori però del nuovo titolo VIII-bis, una nuova contravvenzione: l'art. 707-*bis* del Codice penale, relativo al "**Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli**", punisce con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 500 a 2.000 euro chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli **in aree di interesse archeologico**.

POSSIBILITÀ DI SVOLGERE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA (ART. 2)

Viene modificata la disciplina delle **attività sotto copertura** (art. 9 della legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione e dei Protocolli Onu contro il crimine organizzato transnazionale), prevedendo che essa venga applicata anche nelle attività di **contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali** svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (ART. 3)

Viene modificato il [decreto legislativo n. 231 del 2001](#) introducendo il nuovo articolo 25-*septiesdecies*, rubricato "**Delitti contro il patrimonio culturale**", prevedendo la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** quando tali delitti sono commessi **nel loro interesse o a loro vantaggio**.

Introducendo invece, sempre nello stesso decreto legislativo, il nuovo art. 25-*duodevicies*, rubricato "**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**", si prevede in relazione a questi due delitti l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

MODIFICHE IN MATERIA DI AREE PROTETTE (ART. 4)

Viene modificato il comma 3 dell'art. 30 della [legge n. 394 del 1991](#) in materia di **aree protette**. Tale disposizione prevede, attualmente, che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi dell'art. 733 "Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale" e dell'art. 734 "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali" del Codice penale, può essere disposto dal giudice (o in caso di flagranza, per evitare

l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno. Ora questo disegno di legge sostituisce il riferimento agli artt. 733 e 734 del Codice penale con il **richiamo ai nuovi reati di cui al Titolo VIII-bis** o al reato di cui **all'art. 733-bis del Codice penale**, sopprimendo anche la pleonastica precisazione sulla possibilità per il giudice di disporre il sequestro.

ABROGAZIONI (ART. 5)

Vengono **abrogate alcune disposizioni del Codice penale e del Codice dei beni culturali**, al fine di **coordinare il nuovo quadro sanzionatorio** penale con la normativa vigente. In particolare, si coordinano le disposizioni vigenti del Codice penale con l'inserimento dell'art. 518-*duodecies*, relativo al delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.